COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117) . . 213

PRESIDENTE 213, 216, 219, 220
MICELI 214, 215, 216, 218, 220, 222
CALCAGNO 214, 216, 217, 218, 220
PUGLIESE, *Relatore*. 214, 215
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 214, 215, 222
GRIFONE 217
BRUNO 217
LOPARDI 217
GUI 217, 218, 222, 223
PALAZZOLO 218
SAMPIETRO GIOVANNI 218
GORINI 218
LAZZATI 219
SANSONE 223

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 218
MICELI 219
GUI 219
SANSONE 219
CREMASCHI CARLO 219

Votazione segreta:

PRESIDENTE 224

La seduta comincia alle 10.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.

Come i colleghi ricorderanno, ieri alla fine della seduta è stato approvato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La durata della concessione non può essere inferiore ai quattro anni ».

L'onorevole Miceli ha presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« La durata minima di tutte le concessioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle per le quali sia stata protratta ai sensi del capoverso dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, s'intende di anni quattro, a partire dalla data di presa di possesso di terreno malgrado qualsiasi diversa indicazione del decreto prefettizio ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrare il suo articolo aggiuntivo.

MICELI. Si tratta di una norma transitoria; poiché ieri si è riconosciuto che per la utilizzazione delle terre incolte si può prevedere una durata minima di quattro anni, io ritengo che la mia proposta possa essere accolta.

CALCAGNO. Sono contrario all'articolo aggiuntivo Miceli, non solo per una ragione giuridica, ma anche per le conseguenze pratiche che comporta. Noi sappiamo che la legge che approviamo avrà presto un'applicazione pratica e non può riguardare rapporti già precostituiti; altrimenti si avrebbe il caso tipico della incostituzionalità della legge, in quanto una legge non può che regolare rapporti sopravvenienti. Inoltre, bisogna tener presente che già da diversi anni si procede all'assegnazione di queste terre con decreti del prefetto; ed evidentemente, chi sapeva di aver vincolate le proprie terre ad una determinata scadenza, può aver precostituito dei contratti, per cui accogliendo questo articolo, si sconvolgerebbe quello che è il sistema privatistico del diritto civile.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli, in quanto l'approvazione di questo articolo darebbe alla legge un valore retroattivo.

Infatti l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 89, dice:

« L'Ente che abbia ottenuta la concessione prima dell'entrata in vigore del presente decreto è autorizzato a chiedere, con istanza da proporsi almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria, la rinnovazione della concessione, se già scaduta, o la proroga di essa sino a durata massima prevista nell'articolo precedente ».

Per queste ragioni ritengo che l'articolo proposto dall'onorevole Miceli non possa essere accettato.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 6 del citato decreto mi sembra più che sufficiente a chiarire la questione. Con questa proposta, noi costringeremmo le cooperative a restituire i terreni dopo un anno o due, come già è accaduto, perché è assurdo fissare una durata minima. Io ritengo che una norma del genere sarebbe senz'altro nociva alle cooperative.

PRESIDENTE. È evidente che l'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1946 si applica alla nuova norma che abbiamo approvato ieri.

Onorevole Miceli, ella insiste sul suo articolo aggiuntivo?

MICELI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo, allora in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Miceli.

(*Non è approvato*).

Vi è ora un articolo aggiuntivo firmato dagli onorevoli Miceli, Grifone e Gullo del seguente tenore:

« Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 e successive disposizioni in materia, si applicano anche a terreni condotti a mezzo di intermediari, qualunque sia la forma di intermediazione adottata, e ai terreni per i quali i proprietari risultino inadempienti agli obblighi di bonifica.

« L'istanza di concessione può essere presentata anche da famiglie contadine isolate o riunite in gruppi o rappresentate da uno dei partecipanti.

« Le istanze possono essere presentate dal 1° settembre di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di illustrare l'articolo aggiuntivo.

MICELI. Sostanzialmente, il nostro articolo si compone di tre commi, che esprimono tre concetti diversi.

Nel primo noi chiediamo, che quando esiste intermediazione, il terreno, a prescindere dal suo stato di incultura, possa essere concesso alle cooperative.

Il secondo comma si riferisce alla concessione delle terre a coltivatori isolati. A noi sembra ingiusto costringere per forza la famiglia contadina a partecipare ad una cooperativa per avere la terra. Sebbene l'onorevole ministro abbia sostenuto il contrario, questa idea era stata ventilata nel testo del disegno di legge presentato in Consiglio dei Ministri. Noi, quindi, riteniamo che le terre incolte possano essere cedute a cooperative o a contadini isolati.

Il terzo comma si riferisce al termine per la presentazione della domanda. Esso va, attualmente, dal gennaio alla fine di maggio. Noi chiediamo che questo termine venga esteso, perché spesso le stesse cooperative non possono individuare i terreni utilizzabili se non alla fine della cultura, cioè nel mese di giugno.

PUGLIESE, *Relatore*. Il primo comma mi sembra superfluo; infatti, le disposizioni attuali non escludono che il terreno possa essere ottenuto, anche se vi sono intermediari.

GRIFONE. Noi ci riferiamo anche ai terreni coltivati.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora non si tratta più di terre incolte.

PUGLIESE, *Relatore*. La prima parte è perfettamente inutile.

Per quanto riguarda poi l'allargamento del periodo delle richieste, sono di parere contrario. Il termine stabilito è così vasto da poter consentire alle cooperative di indagare se il terreno sia coltivato o meno.

L'onorevole Miceli dice che occorre aspettare la fine di giugno, perché proprio allora finiscono le culture granarie. Ma questa è una dimostrazione che si tratta di terre coltivate.

Per quanto riguarda l'istanza di concessione a contadini isolati o riuniti in gruppo, io non mi oppongo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo proposto dall'onorevole Miceli non dice niente di più dell'articolo 3 del decreto del 1946, che suonava:

« Il decreto del prefetto, che dispone la concessione, importa la sospensione senza diritto ad indennità, di qualunque contratto di locazione del fondo... ».

L'onorevole Miceli ha spiegato che il concetto della legge è mutato sostanzialmente, cioè non si tratta di concessione di terre incolte, ma di terre affittate, anche se sono coltivate. Questa è una incongruenza. Si vogliono sostituire affittuari che coltivano con altri che non si sa come coltiveranno. Con questa formula, diventa intermediario anche l'affittuario che prende mano d'opera giornaliera. La parola intermediario non esiste nella nostra legge, per cui potrebbe generare interpretazioni assurde.

La questione dell'intermediazione passiva è stata già considerata nel decreto Gullo del 1944, che dà diritto ai sub-concessionari di subentrare nel diritto di fronte al proprietario del terreno. Questa norma ha una sua efficacia e un suo valore. Invece, con quest'altra norma si modifica completamente quel concetto, perché al posto di coloro che lavorano si vorrebbero sostituire degli estranei.

Quindi, io sono nettamente contrario ad una disposizione di queste genere, la quale turberebbe l'ambiente e darebbe luogo a lotte accanite tra coloro che lavorano sul terreno magari come sub-concessionari e coloro che vogliono entrare. Sarebbe nocivo ai contadini che sono sul fondo, e ai quali non possiamo preferire degli estranei.

Dobbiamo tener presente che la sanzione dell'espropriazione permette di eseguire i lavori che i proprietari non abbiano fatto. Con questo comma si introdurrebbe nell'attuale legislazione una modificazione che servirebbe solo a creare disordini.

Sono pure contrario all'istanza di concessione presentata da contadini isolati o riuniti in gruppo. Pertanto, dissento dall'onorevole relatore. Il sistema, dal 1944 in poi, è stato quello delle cooperative. Sono contrario perché prevedo la presentazione di numerosissime domande che faranno perdere molto tempo alle commissioni, per cui la legge non potrà assolutamente funzionare. So bene che questa ipotesi era stata affacciata, ma essa fu scartata perché offriva eccezionali complicazioni nella procedura.

Circa l'estensione del termine, ricordo che una volta esso non vi era. Noi l'abbiamo introdotto nel 1947, dopo aver constatato gli inconvenienti che derivavano dalla mancata fissazione di esso. Con questo emendamento si ritornerebbe al sistema precedente, quando il termine non esisteva. Stabilire 10 mesi, è come se non vi fosse alcun termine. In passato, le domande venivano presentate dalla fine di giugno alla fine di agosto, per cui si dovevano esaminare affrettatamente nei mesi successivi. Pertanto, si è stabilito il termine del 31 maggio, affinché la Commissione abbia la possibilità di eseguire i sopraluoghi. Inoltre, è bene che anche il proprietario sappia che vi è una domanda nei suoi riguardi, ed è bene che lo sappiano tutti gli interessati. Con questo emendamento, le nuove commissioni, per quanto più agili, incontrerebbero le stesse difficoltà del passato. Nessuna commissione, infatti, potrebbe tecnicamente espletare il suo lavoro.

Soprattutto per il buon andamento dei lavori delle Commissioni e per la necessità che queste possano esaminare i terreni, è indispensabile che le domande di concessione si chiudano col 31 marzo.

Riassumendo: il primo comma è assorbito dalla legge vigente; al secondo ed al terzo sono contrario per le ragioni già dette.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MICELI. Dichiarazione di voto: l'avrei certamente risparmiata, se le dichiarazioni del ministro non avessero tentato di far credere che noi con questo emendamento vogliamo mettere i contadini gli uni contro gli altri. La questione è completamente diversa. Con la parola « intermediari » vogliamo indicare gli affittuari, non i subaffittuari. Basterebbe che i contadini, che sono ultimi affittuari, si valesse-

ro del decreto Gullo, che non ha avuto applicazione pratica. Quindi daremmo il mezzo a questi contadini affittuari di non essere estromessi, di riunirsi in cooperative e di richiedere in blocco l'estromissione degli affittuari. Dubbio non si può presentare nel caso delle subconcessioni, che non sono la mezzadria, la quale è assai rara specialmente in Italia meridionale.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma la mezzadria esiste in altre zone d'Italia.

MICELI. Non ci sono praticamente concessioni di terre incolte. Ci sono forme di colonìa parziaria, nelle quali il concedente non dà niente al colono, e la divisione avviene al 20 e all'80 per cento. Voi potete ritenere partecipe alla conduzione del terreno il concedente che non dà altro che quello? Si tratta di una forma effettiva di affitto, pagato invece che con un canone con una quota del prodotto. È una forma di affitto, ma dal punto di vista giuridico una forma di colonìa. Noi con la legge Gullo non avremmo modo di estromettere questi concessionari, anche riconoscendo che son dei subaffittuari.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma avete fatto la questione anche per la mezzadria classica.

MICELI. Noi diciamo che nella mezzadria classica chi detiene il terreno non ha alcun titolo per essere concedente.

Teniamo a precisare che con questo nostro emendamento non solo non vogliamo sostituire dei contadini a degli altri, ma vogliamo dare un mezzo ai contadini che sono già nel fondo con la qualifica di coloni o affittuari coltivatori diretti di potersi praticamente ed in forma associata sostituire all'intermediario, che è affittuario che subaffitta o affittuario che concede la colonìa.

Inoltre, il nostro emendamento per l'allungamento dei termini vuole raggiungere lo scopo che non si raggiunge concentrando le domande solo in un determinato periodo di tempo. Una Commissione che abbia per le domande un tempo di 5 mesi avrà un affollamento ed un lavoro maggiore di una Commissione che per le domande ha un lasso di tempo di 12 mesi. Il nostro emendamento tende a ripartire il lavoro delle Commissioni in un anno, anziché concentrarlo in quattro o cinque mesi.

La seconda ragione è questa: che le cooperative molte volte vengono a sapere che un terreno è stato destinato ad un uso che lo fa definire automaticamente incolto con un termine che è diverso da quello fissato. E allora devono aspettare l'inizio della riapertura dei termini per presentare la domanda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Miceli, Grifone e Gullo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge, che siano impiegati dello Stato, ed ai segretari è dovuto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza di lire 125.

« Per i componenti che non siano impiegati dello Stato la misura del gettone di presenza è quella stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89. Agli stessi è dovuta, quando ne sia il caso, l'indennità spettante agli impiegati dello Stato di grado VI.

« Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio aventi relazione alle disposizioni della presente legge ».

CALCAGNO. Sono contrario alla misura del gettone di presenza di 125 lire. O mettiamo in condizione questi cittadini di compiere gratuitamente un dovere civico e di essere benemeriti della società o se parliamo di rimunerazione, facciamo in modo che questa sia degna della loro opera.

BRUNO. Se non si pagano, non ci andrà nessuno.

PRESIDENTE. Questa materia è regolata sia per gli impiegati dello Stato che per gli altri cittadini da leggi; e qui si tratta di applicare queste leggi. Faccio presente che è stato presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa del ministro Pella di concerto con il Presidente del Consiglio, che ha il numero 1147; il quale provvedimento modifica la misura del trattamento di questi gettoni di presenza, elevandoli congruamente.

Pertanto, quando questo disegno di legge sarà approvato, anche le misure di questi gettoni di presenza verranno modificate.

Non essendovi emendamenti pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

È stato presentato un articolo aggiuntivo firmato dagli onorevoli Calcagno, Bonomi ed altri, del seguente tenore:

« L'occupazione arbitraria di terreni, anche se provvisoria, è punita con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a

lire 10.000. L'occupazione eseguita da più di dieci persone, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a 50.000 lire. La reclusione è da uno a tre anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose e con violenza e minaccia alle persone, ovvero se alcuno di coloro che partecipano alla occupazione sia armato. Le pene sono aumentate fino ad un terzo per i promotori e gli eccitatori della occupazione. Si applica solo la multa se il colpevole abbandoni la terra occupata prima del giudizio ».

GRIFONE. Mi permetto far rilevare che l'emendamento proposto è di tale portata da spostare la discussione fuori dell'oggetto che stiamo trattando. Siamo in sede legislativa e se volessimo veramente prendere in considerazione questo emendamento dovremmo almeno consultare la Commisione di giustizia. Ma io ritengo che la materia dell'emendamento non sia di competenza della nostra Commissione e che pertanto non si debba nemmeno discuterlo.

BRUNO. Si tratta di un reato nuovo non previsto dal Codice e che certamente non può essere introdotto nella legislazione italiana con una procedura così semplice.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino almeno che l'onorevole Calcagno illustri la sua proposta.

CALCAGNO. Il contenuto della disposizione che noi abbiamo proposta non è una novità. Gli articoli 633 e 634 del Codice penale prevedono già questo reato, ma lo regolano in base ai criterî del tempo che, evidentemente non rispondono più allo spirito dell'epoca in cui viviamo. Con la nostra proposta noi intendiamo modificare quelle disposizioni penali, adattandole al nuovo istituto che con questa legge stiamo approvando.

D'altra parte noi pensiamo che sia nell'interesse di tutti che l'assegnazione delle terre incolte proceda con ordine e regolarità. A niente altro che a questo fine tende il nostro emendamento aggiuntivo.

Può avvenire, per esempio, che una cooperativa di contadini presenti domanda per ottenere la concessione di un determinato fondo ritenuto incolto o mal coltivato e che, nelle more dell'assegnazione, mentre la Commissione competente svolge le indagini necessarie, quel fondo sia invaso da altri. È evidente che un'azione di questo genere turba il lavoro della Commissione e fa sì che le operazioni di assegnazione dei terreni incolti non possa avvenire con ordine e regolarità. Di conseguenza è assolutamente necessario prevedere delle sanzioni per chi si rende colpevole di tali azioni.

Credo che ciò, in fondo, torni ad interesse dei contadini. Potrei citarvi un esempio concreto: nella mia provincia di Catania si verificò appunto, che, mentre si preparava l'assegnazione di terre ad una cooperativa, un'altra pseudocooperativa formata più che da contadini, da artigiani, da barbieri e da calzolai, occupò il terreno e creò tale disordine da turbare la regolare assegnazione della terra a chi ne aveva diritto.

Escludo che possa valere la preclusione avanzata dall'onorevole Grifone, perché non sarebbe la prima volta che noi inseriamo in norme agrarie delle sanzioni penali.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, gli onorevoli Grifone e Bruno hanno sollevato una pregiudiziale: a norma dell'articolo 89 del Regolamento due deputati, compreso il proponente, potranno parlare a favore della pregiudiziale, e due contro.

LOPARDI. Dichiaro di essere favorevole alla pregiudiziale, contro quanto ha detto l'onorevole Calcagno. Noi ci troviamo in Commissione in sede legislativa, e in altri termini noi abbiamo dei poteri, delegati della Camera, su una materia ristretta e determinata, e cioè l'esame e la discussione del disegno di legge: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessioni di terreni incolti ai contadini ».

È, dunque, un esame esclusivamente tecnico, mentre con questo emendamento aggiuntivo si vuole introdurre una norma di carattere penale, che esula completamente dalla materia sottoposta al nostro esame. Questo emendamento, comporterebbe una vera e propria modifica di una norma del Codice penale. Può la Commissione di agricoltura, entrare nel merito di una riforma del Codice penale? A me pare che ciò non sia possibile, dato anche il carattere eminentemente tecnico della Commissione; se noi lo facessimo, faremmo una cosa assolutamente illegale! La parola può apparire forte, ma è esattamente così.

GUI. Non vorrei entrare nel merito della questione, ma poiché si è voluto interpretare l'articolo 89, osservo che non è questo l'articolo che deve essere chiamato in causa. Infatti l'articolo 89 dice: « La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, possono essere proposte da un singolo deputato, ecc. ». Ma, quando si parla di argomen-

to, significa l'argomento di una legge non quello di un articolo, tanto è vero che l'articolo 37 del Regolamento dice al secondo comma: « Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo prima di deliberare nel merito ». Quindi, non significa su di un emendamento, ma sull'oggetto della legge. Perciò, non mi pare che si possa richiamare l'articolo 89.

CALCAGNO. Io proporrei agli onorevoli colleghi di sospendere la discussione, onde permettere a tutti i gruppi un esame più approfondito della questione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, è stata fatta dall'onorevole Calcagno esplicita richiesta di sospensiva...

GRIFONE. Ma approviamo la legge così come è stata presentata!

PALAZZOLO. Non c'è bisogno di sospensiva perché non c'è niente da approfondire: la Commissione è incompetente perché si tratta di modificare un articolo del Codice penale e ciò non rientra nella nostra competenza. Noi abbiamo avuto dalla Camera il mandato di esaminare norme di procedura, non di diritto positivo.

PRESIDENTE. È stata fatta la proposta di sospensiva ed io devo porla ai voti.

MICELI. Chiedo di parlare contro la proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi intendiamo che non si debba accogliere la sospensiva, perché da tutti è riconosciuta l'urgenza dell'emanazione di questo provvedimento. Ora, se per ritardare l'approvazione di una legge ognuno di noi presenta un articolo qualsiasi e poi per approfondirlo si chiede la sospensiva, non concluderemo mai nulla. Si discute, e poi, mentre si cerca di arrivare ad un risultato positivo, per la presenza di qualche cosa che non ha niente a che vedere con la legge, si cerca di rinviare. Io, quindi, sono contrario alla sospensiva.

SAMPIETRO GIOVANNI. All'inizio, quando ci siamo messi a discutere questa legge, l'onorevole Miceli ha fatto delle proposte che erano inerenti alla sostanza applicativa della legge. La Presidenza ed il Ministro hanno sempre affermato che la legge in discussione riguardava unicamente questioni di procedura. Io chiedo quindi adesso la coerenza.

GORINI. Io dichiaro di votare contro la sospensiva perché ritengo che sia competenza della Commissione prendere in esame l'emendamento proposto. Noi abbiamo tradotto in una nuova legge, che stiamo approvando, le modificazioni apportate ad un determinato decreto-legge. Questa nuova legge non trova sanzioni adeguate nel Codice penale, cosicché, approvandola così, rimarrà inoperante. Conseguentemente, se non ci occuperemo anche delle sanzioni, che permettono l'applicazione di questa legge, non avremo fatto nulla. Dichiaro perciò di votare contro la sospensiva ritenendo che la Commissione sia competente a prendere in esame l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle 12,5*).

GUI. L'emendamento dell'onorevole Calcagno ha sollevato molte questioni. Per permettere un esame più approfondito, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla questa sera alle 21,30, allo scopo anche di non ritardare troppo l'approvazione di questo disegno di legge.

PUGLIESE, *Relatore*. Sono favorevole a questa proposta di sospensione; solo, preferirei che la seduta si tenesse domani mattina.

MICELI. Siamo contrari alla proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensione della seduta, con rinvio a questa sera alle 21,30.

(*È approvata*).

(*La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 21,30*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ha inviato una comunicazione con cui prega di voler considerare sostituiti gli onorevoli Clocchiatti, Amicone, Dal Pozzo, Scappini e Di Donato con gli onorevoli Amendola Pietro, Cucchi, D'Agostino, Latorre e Semeraro Santo Filippo, per l'esame del disegno di legge che è all'ordine del giorno.

Al riguardo, faccio presente che l'articolo 28 del Regolamento prescrive che ogni gruppo può, per un determinato disegno di legge sostituire un commissario con un altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera. Mi sembra che questa norma debba essere interpretata nel senso che la sostituzione debba avvenire all'inizio della discussione di un determinato disegno

di legge e non possa viceversa essere consentita quando, come nel caso attuale, la Commissione ha già iniziato l'esame di un disegno di legge e anzi lo ha quasi condotto a termine.

MICELI. Io credo che la sostituzione possa avvenire all'inizio della discussione del disegno di legge, o in un momento qualsiasi e fino alla fine della discussione stessa. Debbo ricordare in proposito che si è presentato lo stesso caso, con la sostituzione dell'onorevole Bruno all'onorevole Calasso durante il corso della discussione di questo stesso disegno di legge. Ora non mi sembra che questa sera si sia verificato un caso nuovo.

GUI. Se finora il regolamento non è stato strettamente applicato né da noi né da altre Commissioni, non è detto che anche in avvenire non debba essere applicato. Vi è stata una sanatoria per il passato, per cui la sostituzione dell'onorevole Bruno è perfettamente regolare; ma ciò non di meno, il regolamento dovrebbe essere applicato.

MICELI. A me pare che la sanatoria debba valere anche per quest'ultima sostituzione.

SANSONE. Ritengo che le osservazioni fatte dal Presidente e dall'onorevole Gui non siano fondate. Interpretando esattamente il regolamento, se non ci può essere la sostituzione per una seduta, ci può essere però la sostituzione per un determinato disegno di legge; ed io non so perché questa sostituzione dovrebbe avvenire soltanto al principio della discussione, e non possa avvenire a metà o verso la fine della discussione stessa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta qui di interpretazione del regolamento. Secondo l'articolo 28, la sostituzione è ammessa per un determinato disegno di legge. Qui il « determinato disegno di legge » significa, a mio avviso, l'intero disegno di legge. La ragione di questa limitazione sta nel fatto che si ritiene che i deputati debbano partecipare a tutta la discussione per poter poi votare con cognizione di causa.

CREMASCHI CARLO. A me pare che la questione sia effettivamente ben posta dal Presidente e condivido in pieno la sua interpretazione del regolamento. Però, siccome il regolamento deve avere applicazione uniforme in tutte le Commissioni, mi pare opportuno che l'osservazione fatta stasera sia trasmessa all'Ufficio di Presidenza della Camera il quale darà un'interpretazione della norma regolamentare, che sarà applicata da tutte le Commissioni. Per questa sera le sostituzioni comunicate ritengo possano essere ritenute valide.

MICELI. Faccio mia, anche a nome del gruppo, la proposta dell'onorevole Cremaschi: cioè che sia resa deferita alla Presidenza la interpretazione dell'articolo 28 del Regolamento.

PRESIDENTE. Aderisce l'onorevole Gui alla proposta degli onorevoli Cremaschi e Miceli di rinviare alla Presidenza la decisione della questione, ammettendo per stasera i deputati sostituiti ?

GUI. Aderisco.

PRESIDENTE. Sta bene. Ritengo che, per questa sera, possiamo ammettere i deputati designati in sostituzione, salvo a far presente la questione alla Presidenza.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini. (1117).

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di stamane era stato rinviato l'esame di un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Calcagno, Bonomi ed altri.

LAZZATI. La proposta dell'onorevole Calcagno, Bonomi ed altri ha suscitato nella Commissione disparità di pareri.

Io ritengo che quello che l'articolo si proponeva, si possa raggiungere seguendo una via diversa, cioè facendo sì che il contenuto di quell'articolo diventi, nella sua appropriata sede, norma di legge.

Noi siamo convinti che, nel momento in cui si concedono delle facilitazioni per l'assegnazione di terreni incolti ai contadini, sia necessario stabilire delle sanzioni penali per l'occupazione arbitraria di terreni, la quale, evidentemente, impedisce che quelle stesse facilitazioni stabilite da questo disegno di legge, possano avere il loro normale corso secondo lo spirito che le ha mosse. Di questo, noi siamo convinti; e però credo che la cosa più conveniente sia quella di fare un voto perché il Governo elabori subito un disegno di legge con la norma contenuta in quell'articolo aggiuntivo e la presenti in sede opportuna, seguendo la normale procedura.

Mi permetto pertanto di presentare il seguente ordine del giorno:

« La Commissione permanente per l'agricoltura, esaminato il disegno di legge n. 1117 avente per oggetto: « Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini », con-

vinta, in vista delle facilitazioni concesse, della necessità di stabilire sanzioni penali per l'occupazione arbitraria di terreni secondo l'oggetto dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Calcagno e Bonomi, fa voti perché sia subito presentato dal Governo un disegno di legge avente per oggetto il contenuto dell'articolo stesso ».

PRESIDENTE. Onorevole Calcagno, ella insiste sull'articolo aggiuntivo proposto?

CALCAGNO. Di fronte al contenuto dell'ordine del giorno, il quale ravvisa effettivamente l'urgente necessità che, o da parte del Governo, o ad iniziativa di parlamentari, sia presentato un disegno di legge che possa garantire il normale esame e la normale applicazione della legge che stiamo per approvare, concordo con l'ordine del giorno dell'onorevole Lazzati, e ritiro l'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Sta bene. Voteremo poi l'ordine del giorno Lazzati. Passiamo allora all'esame degli ultimi due articoli del disegno di legge. Poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, li pongo successivamente in votazione.

ART. 9.

« Sono abrogate le disposizioni in materia di concessione di terre incolte, che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili ».

(*È approvato*).

ART. 10.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora agli ordini del giorno.

L'onorevole Miceli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione di agricoltura e foreste

considerato che la messa in coltura ed il miglioramento delle colture nei terreni incolti o mal coltivati del Mezzogiorno e delle isole richiedono adeguati mezzi finanziari e strumentali ed appropriata assistenza tecnica;

rilevate le condizioni di estrema miseria dei braccianti meridionali associati nelle cooperative agricole concessionarie dei terreni predetti;

invita il Governo ad emanare opportuni ed immediati provvedimenti legislativi i quali:

a) garantiscano alle cooperative agricole del Mezzogiorno e delle isole concessionarie di terreni incolti o mal coltivati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, il necessario credito di esercizio a tasso di favore e con procedura speciale, estendendo alla sezione di credito per la cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro la facoltà di concedere il credito agrario ai sensi della legge 22 aprile 1920, n. 516, e fornendo alla stessa sezione i necessari fondi per concedere il credito agrario;

b) prevedano, negli interventi finanziari straordinari a favore dell'agricoltura, adeguati stanziamenti destinati esclusivamente alle cooperative agricole del Mezzogiorno e delle isole: 1°) per acquisto macchine e bestiame da lavoro; 2°) per la messa in coltura e per il miglioramento produttivo dei terreni concessi; 3°) per le sistemazioni agrarie e l'impianto degli arborei;

c) stabiliscano per la durata di quattro anni esenzioni fiscali a favore delle cooperative agricole del Mezzogiorno e delle isole concessionarie di terreni incolti o mal coltivati;

d) istituiscano, presso gli Ispettorati agrari provinciali del Mezzogiorno e delle isole, particolari sezioni aventi il compito di direzione tecnica delle cooperative agricole, per la migliore utilizzazione dei terreni concessi ».

MICELI. Devo osservare che la concessione delle terre incolte alle cooperative agricole del Mezzogiorno e delle isole è stata sempre, se non preceduta, per lo meno accompagnata dalla constatazione che tali cooperative realizzano pochissimo nello sfruttamento e nei miglioramenti di questi terreni. È stato anche osservato autorevolmente che questo dipende dal fatto che le cooperative, alle quali sono affidati dei terreni, riconosciuti incolti o mal coltivati, non hanno i mezzi sufficienti per la cultura.

Bisogna considerare che queste cooperative sorgono fra i braccianti agricoli del Mezzogiorno, cioè nelle regioni più povere d'Italia, dove mancano fondi per le sementi, per i concimi, per le macchine. Quindi, la cooperativa, quando ha avuto concesso il terreno, lo sfrutta in modo primitivo. Essa potrebbe realizzare molto di più se fosse assistita. Questa

osservazione non è soltanto nostra. Ricordo che sin dal 1948, proprio al momento della promulgazione del decreto Segni, si è riunita una commissione che si è interessata della questione. La commissione era costituita da rappresentanti della Conferterra, della Lega nazionale delle cooperative, della Confederazione delle cooperative e dell'Opera nazionale combattenti. Questa commissione ha riconosciuto la necessità di venire incontro alle cooperative a mezzo della meccanizzazione dell'azienda, dell'assistenza tecnica ed economica e di interventi dello Stato.

Al Senato, nella discussione sul bilancio dell'agricoltura, il senatore Samek Lodovici ha detto che le cooperative agricole, sorte ad opera dei braccianti e intese alla redenzione delle terre incolte, sono state completamente abbandónate alla loro sorte dal Governo. Il movimento cooperativistico, il quale assume spesso aspetti di vita eroici, deve essere in tutti i modi aiutato finanziariamente. Queste non sono parole nostre, ma di un senatore democristiano.

In seguito alle ultime agitazioni per l'occupazione delle terre incolte, si è recata al Ministero dell'agricoltura, ed è stata ricevuta dal sottosegretario onorevole Colombo, una commissione composta esclusivamente dai liberi sindacati, accompagnata dall'onorevole Morelli. Tra le altre richieste, l'onorevole Morelli ha domandato la sollecita emanazione di norme di assistenza finanziaria e tecnica per cooperative assegnatarie di terre occupate.

Io credo che, di fronte a questa constatazione obiettiva e a questa presa di posizione di tutti coloro che si interessano di cooperazione agricola, e nello stesso momento in cui noi riconosciamo che bisogna perfezionare la procedura, non dobbiamo fare macchina indietro. Riconosciamo che queste concessioni si devono fare, e in modo sollecito. Noi dobbiamo provvedere ad aiutare le cooperative.

Proprio a questo si ispira il mio ordine del giorno. Io prevedo che l'onorevole ministro Segni farà un'obiezione. Egli potrebbe dire: noi, sostanzialmente, ci avviamo verso una riforma fondiaria la quale, fra l'altro, se non in prima linea, prevede degli investimenti da parte del Governo per la trasformazione e il miglioramento dei terreni: pertanto, noi dobbiamo inserire gli aiuti alle cooperative in questo quadro generale.

Se l'osservazione sarà questa, noi certamente non possiamo rifiutarci dall'accettarla. Ma vogliamo notare che non vi è contrasto fra l'opera di assistenza alle cooperative che gestiscono dei terreni e quello che si propone il Governo per la trasformazione dei terreni e per il relativo finanziamento.

L'onorevole ministro Segni smentisce molto spesso quello che si dice sul suo conto da parte dei giornali (ed io devo credere che i giornali falsino, molto spesso, il suo pensiero); ma, siccome noi non abbiamo fonti dirette per interpretare il suo pensiero se non attraverso la stampa, ebbene, anche questa sera devo ricordare che, precisamente il *Giornale d'Italia*, riporta le ultime dichiarazioni dell'onorevole ministro Segni sulla riforma agraria e dice (riportando le parole del ministro) « ... il supremo arbitro è lo Stato, che esersità le funzioni di controllo e di assistenza attraverso i consorzi, o le cooperative, o gli enti di bonifica ».

Ora, poiché esistono cooperative, ad esempio, nell'Italia meridionale ed insulare, le quali hanno in concessione circa 250 mila ettari, io penso, che noi abbiamo il dovere di conservare loro queste terre. Quando il Governo parla di cooperative, evidentemente allude al loro potenziamento, e in modo particolare a quelle che sono più vitali, le quali, dobbiamo riconoscerlo, hanno anche una funzione importante nel quadro generale della trasformazione fondiaria.

Bisogna dimostrare che le cooperative non riescano, dopo un certo periodo di tempo, a rendere produttive le terre loro concesse, per poter decidere in senso negativo nei loro confronti! Noi abbiamo proposto un ordine del giorno con il quale cerchiamo di garantire alle cooperative un credito agrario a basso tasso. Qui, si può dire, che il credito agrario esiste e che è esercitato nell'Italia meridionale da determinati istituti, che sono ad esempio il Banco di Napoli e le Casse di risparmio; ma in che modo effettivamente questo credito agrario viene esercitato? Tutti sanno che il credito agrario viene esercitato tramite intermediari, a favore dei piccoli e medi coltivatori; invece noi chiediamo un'altra cosa, il ripristino puro e semplice del sistema che era in vigore nel 1920. Infatti, in quell'epoca esisteva un istituto finanziario per la cooperazione, che aveva piena libertà di esercitare il credito agrario, ma, con l'avvento del fascismo, questo istituto fu abolito, e fu creata la Banca nazionale del lavoro, la quale attualmente ha una sua sezione di credito per la cooperazione; sezione che, però, non ha la facoltà di esercitare il credito agrario.

Dunque, noi chiediamo che si costituisca un ente apposito per esercitare il credito agrario a favore delle cooperative; non solo, ma che si provveda anche con interventi finan-

ziari al potenziamento delle medesime, poiché si è detto che, non essendo possibile fare uno stanziamento al riguardo sul bilancio dell'agricoltura, si sarebbero adottati speciali provvedimenti. Inoltre, noi chiediamo che con la legge n. 165, con la quale sono stati stanziati 900 milioni per l'agricoltura, si provveda a questo finanziamento delle cooperative. Chiediamo ancora che siano stabilite delle esenzioni fiscali per le cooperative agricole, e mi riferisco in modo particolare all'imposta sull'entrata, che ad esempio, in Sicilia, pesa sulle cooperative per diverse centinaia di milioni; chiediamo che almeno per i primi quattro anni questa imposta sull'entrata sia ridotta. Chiediamo, infine, l'assistenza tecnica per le cooperative. Nessuna cooperativa può pagarsi un tecnico, ed è perciò necessario provvedere, in quanto le cooperative svolgono la loro attività su un vasto comprensorio di terre. Ecco in breve le richieste che noi formuliamo nel nostro ordine del giorno.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io non mi posso pronunciare, perché l'ordine del giorno riguarda materie che non sono di mia competenza, e perciò non posso nemmeno accettarlo come raccomandazione.

MICELI. Io mi permetto di insistere sull'ordine del giorno, perché esso rappresenta le esigenze fondamentali della cooperazione agricola. Le cooperative hanno avuto la terra con determinati vincoli e con una determinata disciplina, tramite anche il Ministero del tesoro e del lavoro; perciò noi abbiamo il dovere di prospettare queste necessità. Se non dovesse esser preso in considerazione, pregherei di metterlo in votazione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ripeto, l'ordine del giorno riguarda materie assolutamente estranee alla mia competenza, e non posso, dunque, fare nessuna dichiarazione in merito. Poiché l'onorevole Miceli ha richiamato quanto è stato scritto su un giornale, preciso che quel quadro della riforma fondiaria che è stato fatto è ben lontano dalle cose dette da me in proposito.

MICELI. Che il mio ordine del giorno sia almeno accolto come raccomandazione!

GUI. Sono d'accordo con l'onorevole Miceli nel rappresentare al Governo le esigenze di vita delle cooperative, e credo che anche gli altri colleghi siano consenzienti. Ma, quello che a me pare difficile è che noi ci pronunciamo su misure finanziarie che investono problemi la cui entità e i cui dettagli non sono assolutamente prevedibili, come ad esempio: il credito agrario, le esenzioni fiscali, l'intervento finanziario straordinario a favore dell'agricoltura.

Però ritengo che, se l'ordine del giorno assume una forma di un invito a prendere in considerazione la cooperazione agricola, questo possa essere accettato.

MICELI. Io credo che date le esigenze di vita delle cooperative agricole, la Commissione non si debba limitare ad un ennesimo voto platonico, come è stato quello fatto nel 1948, dal senatore Samek Lodovici, ma che si accetti questo ordine del giorno come raccomandazione, attenendosi alle direttive che ho indicate e cioè: credito agrario, esenzioni fiscali, assistenza tecnica.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Con le riserve già fatte, mi rimetto alle decisioni della Commissione e presenterò al Governo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione dell'ordine del giorno Lazzati, che è il primo presentato.

MICELI. Io ritengo che l'accettazione di quest'ordine del giorno non rispecchi un adeguato riconoscimento di quelle che sono le esigenze dei contadini, esigenze che essi hanno manifestato più volte essere vitali e inderogabili, attraverso l'occupazione delle terre. Non è, come voleva alludere l'onorevole Cremaschi, che noi capitoliamo di fronte alle occupazioni illegali. Tutti noi sappiamo che le esigenze delle masse lavoratrici non sorgono nella mente dei legislatori semplicemente attraverso studi; sorgono attraverso le pressioni delle masse lavoratrici stesse. Infatti, tutta la legislazione che riguarda il fenomeno dell'occupazione delle terre incolte fu appunto ispirata da questa azione delle masse lavoratrici; e l'occupazione di terre incolte, non è altro, come ha confessato l'onorevole Calcagno, (e noi gliene diamo atto) che un'azione sindacale...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. No!

MICELI. ... in quanto l'onorevole Calcagno, per giustificare la presentazione del suo emendamento, ha pur detto qualcosa, e cioè che il Codice penale, con il suo articolo 634 è inefficiente a colpire queste occupazioni di terre.

Quindi, a che cosa si riducono le occupazioni di terre? Si fa violenza al proprietario? Mai più! I proprietari non sono mai sui fondi! Si reca danno alle cose? I contadini non danneggiano le cose, ma le migliorano, se le terre sono effettivamente incolte!

Quindi, queste occupazioni di terre non hanno la figura di reato, non fanno danno

alle persone e nemmeno alle cose; queste occupazioni di terre sono dunque soltanto una forma di azione, di pressione sindacale.

L'operaio che è occupato nella fabbrica, per migliorare il suo salario o comunque per appoggiare una sua rivendicazione giusta, quale metodo può usare? Quello di abbandonare la fabbrica e produrre, quindi, un danno al padrone, se è vero ciò che su molti giornali si dice, che abbiamo perduto centinaia di migliaia di ore lavorative. Quindi, un danno alla fabbrica, perché quando si abbandona una fabbrica in cui ci sono altiforni in azione, le installazioni vengono danneggiate dall'improvvisa interruzione del lavoro e il proprietario è costretto a ripararle. La forma di pressione sindacale che è costituita dallo sciopero (consentito dalla legge agli operai), sostanzialmente produce un danno al padrone.

Invece, il contadino del Mezzogiorno, che non ha terra e che non ha lavoro, quale mezzo di pressione può esercitare nei confronti del proprietario? Fare lo sciopero? È ridicolo, perché uno che è disoccupato non può fare lo sciopero! L'unico mezzo di pressione del contadino è quello di occupare la terra.

Perciò, se attraverso un provvedimento di legge vogliamo aggravare le disposizioni del Codice, facciamo una cosa mostruosa, perché togliamo ai contadini poveri del Mezzogiorno l'unico mezzo di azione sindacale a loro disposizione!

Pertanto, siamo contrari all'ordine del giorno Lazzati.

SANSONE. Parlo per dichiarazione di voto.

Onorevoli colleghi, non è un preconcetto che mi porta a votare contro l'ordine del giorno dell'onorevole Lazzati, ma solo considerazioni di ordine politico e di ordine giuridico.

Considerazioni di ordine giuridico, innanzi tutto: appare strano che in un ordine del giorno, nel momento in cui votiamo una legge per dare delle facilitazioni ai contadini, si vogliano anche votare delle sanzioni penali a carico dei contadini stessi! Il grave sta proprio in questo, nella motivazione dell'ordine del giorno Lazzati! L'ordine del giorno potrebbe essere accettato, ma il grave è proprio nella motivazione: perché, quando — nel momento stesso in cui si votano facilitazioni — si pensa di inasprire la legge penale contro il contadino, e quando non vi sono leggi penali contro i proprietari che potrebbero essere riottosi nel consegnare le terre, (questo dimostra la partigianeria della proposta Calcagno!), l'ordine del giorno non è accettabile! È proprio questa considerazione di ordine giuridico che non può farci accettare l'ordine del giorno, e cioè la considerazione della introduzione di queste norme penali che non riguardano tutte e due le parti, ma soltanto i contadini!

E non è accettabile l'ordine del giorno anche per quest'altro motivo: perché, dal punto di vista politico, dà prova di quel vostro paternalismo per cui voi, nel momento in cui dovete riconoscere che i contadini hanno diritto alla terra, non potete non comminare delle sanzioni penali perché vi accorgete che troppo avete concesso!

Per queste ragioni di ordine giuridico e politico, respingiamo l'ordine del giorno.

GUI. Io posso convenire con l'onorevole Miceli che, quando nella legislazione precedente, non esisteva nessuna forma legale prevista, allora, per ovviare agli inconvenienti di queste terre abbandonate, fosse anche ammissibile — da un punto di vista umano e generale — l'azione di questi contadini i quali, spingendo e pungolando l'imprevidenza della legislazione di allora, volessero attraverso questa spinta promuovere una legislazione sociale.

Ma, quando lo Stato, attraverso la legge Gullo e la legge Segni e questa legge che accelera la procedura, ha trovato il binario legale attraverso cui le giuste esigenze dei lavoratori possono essere soddisfatte, allora non si può più parlare di azione sindacale giustificata, perché quella che era una deficienza è stata sanata per via legale.

Ora i contadini hanno una strada: hanno le commissioni del potere esecutivo e in queste commissioni hanno una facilitazione...

SANSONE. Ma è un diritto, non è una facilitazione! La parola facilitazione distrugge tutta la legge! Voi fate la carità ai contadini! Ma questo è un diritto dei contadini!

GUI. Noi abbiamo snellito la procedura per rendere più agevole il soddisfacimento di queste esigenze. Quindi non è più ammissibile farsi giustizia da sé, perché in queste commissioni ci sono i rappresentanti delle categorie e ci sono le garanzie per sodisfare questo diritto.

D'altra parte, c'è un altro diritto da rispettare: il diritto di coloro che vogliono veder sodisfatte le proprie esigenze attraverso l'intervento delle commissioni. Chi rispetta la legge è danneggiato da chi non la rispetta, ed è quindi dovere nostro di tutelarlo. L'occupa-

zione si è verificata anche per terreni non incolti, con danno della produzione.

Quindi l'ordine del giorno Lazzati è pienamente giustificato e, contro l'accusa di partigianeria di cui parla l'onorevole Sansone, io osservo che sta il diritto dato alle commissioni di togliere la terra a chi non la coltiva, per darla a chi la vuol coltivare.

Perciò, quando lo Stato — attraverso i suoi organi — si dimostra così illuminato e sollecito, ha il dovere di fare rispettare la legge a favore di coloro che non dalla violenza, ma dalla legge, attendono il sodisfacimento del loro diritto.

Voterò dunque a favore dell'ordine del giorno Lazzati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lazzati, già letto.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1117.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini » (1117):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	39
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Adonnino, Amendola, Bellucci, Benvenuti, Burato, Bruno, Calcagno, Cavazzini, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Cucchi, D'Agostino, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Giuntoli Grazia, Gorini, Grammatico, Gui, Latorre, Lazzati, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Mussini, Pino, Pugliese, Sansone, Sedati, Semeraro Santo, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tommasi, Truzzi, Visentin Angelo.

La seduta termina alle 23,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI